



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **315**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, art. 27 ter, recante «Agevolazione per la ricapitalizzazione delle imprese» - Determinazione dell'aliquota percentuale da applicarsi agli apporti di nuovo capitale proprio effettuati negli anni 2012 e 2013.

Il giorno **22 Febbraio 2013** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE **ALBERTO PACHER**

Presenti: **ASSESSORI**
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI

Assenti: **LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**
FRANCO PANIZZA

Assiste: **LA DIRIGENTE** **PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l'articolo 27 ter, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, aggiunto dall'art. 10 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, che riconosce, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, ai soggetti passivi titolari di reddito d'impresa che applicano le aliquote stabilite dall'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997 una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia pari all'importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- visto il comma 2 del richiamato articolo 27 ter che dispone che il rendimento nozionale sia valutato mediante l'applicazione al nuovo capitale proprio dell'aliquota stabilita dalla Giunta provinciale entro il mese di febbraio di ogni anno in misura non superiore ai rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici aumentabili di tre punti percentuali;
- preso atto del tasso di rendimento medio ponderato dei titoli del debito pubblico accertato dal Dipartimento del Tesoro per l'anno 2012 in misura pari al 3,11%, come risulta dalle tavole sui «Principali tassi di interesse - Anno 2012», pubblicate sul sito internet del medesimo Dipartimento;
- richiamato in particolare il comma 3 del citato art. 27 ter che prevede che la Giunta provinciale possa elevare la deduzione fino a tre volte, per un periodo non superiore a quattro anni, per gli apporti di nuovo capitale proprio effettuati negli anni 2012 e 2013;
- considerato il perdurare della crisi economica e finanziaria e ritenuto opportuno rilanciare lo sviluppo economico provinciale anche attraverso una significativa riduzione dell'imposizione fiscale connessa al rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
- ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) l'aliquota da applicare al nuovo capitale proprio, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di determinare l'importo corrispondente al rendimento nozionale dello stesso è stabilita per l'anno 2013 nella misura del 6,11%;
- 2) di stabilire che la somma da porre a deduzione dalla base imponibile dell'IRAP per gli apporti di nuovo capitale proprio effettuati negli anni 2012 e 2013 è elevata in misura pari a tre volte l'importo di cui al precedente punto 1) e corrisponde pertanto al 18,33% di detti apporti;

- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale della Provincia.

CD